

FONDO SICUREZZA ANNO 2019 - II EDIZIONE

DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS"

da compilare dall'impresa richiedente e da tutte le imprese a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro

II sot	ttos	scrit	to _																			n	ato a			
il								re	side	ente	in :															
Codi	ice	fisc	ale	_										in		qu	ıali	à	di	I	egale)	rappresentante	dell'Impresa	0	di
sogg	gett	o d	eleç	jato	da	all'ir	npı	esa	a																	_
Cod	ice	fiso	cale			,		,			_ cor	n se	ede	in								-				
in	rel	lazi	one																				per la Sicurezz 19 - II edizione 2		elle	
nel r	isp	etto	di	qua	ntc	pr	evi	sto	dai	Re	gola	ıme	nti d	de m	in	nim	nis	de	lla	Co	ommi	SS	sione:			
- - -	Re ge Re	egol ner egol	amo ale) amo	ento , ento	on on	. 36 . 71	50/2 7/2	201 201	2 (a 4 (a	aiut iuti	de r	mi min	nim imis	is ac nel	S	ett	tore	d	ella	a p			cono servizi di i e dell'acquacoltu		omi	ico
														DI	Cŀ	HI	AR	A								
a) b) c)	otto di i cho cia	enu nati	ito a ura ese in a	altri pul rciz nne	be obli- io o,	nef ca, fina	ici nzi	o a ario	gev o (a	ola	zion	i pr	evis	sti da	a ı	no	rm	ativ	ve	CO	muni	ta	o, l'Impresa ra irie, nazionali, ro e tern	egionali o comu	ınq	lue
										[<u>d</u>	i se	gui	to k	oarra	ar	e I	le c	as	ell	е	inter	es	ssate]			
ı		no	n è	cor	ntro	llat	a n	é c	ontr	olla	ı, dir	etta	ame	nte	0	ind	dire	tta	ame	en	te¹, a	ltr	re imprese			
1																							in Italia: a/e controllata/e)		
1																							i sede in Italia: a/e controllante/			_
															_											_

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate.

d) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,															
	non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni														
	□ <u>è stata interessata</u> da fusioni, acquisizioni o scissioni														
	DICHIARA inoltre														
	ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità														
e)	e) che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti:														
[di seguito barrare la casella interessata]															
	non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime <i>de minimis</i> a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati,														
	oppure														
	□ <u>ha beneficiato</u> delle agevolazioni pubbliche in regime <i>de minimis</i> indicate di seguito:														
	Impresa neficiaria(2)	Regolamento comunitario	Data concessione contributo	Normativa di riferimento	Ente concedente(3)	Importo lordo									
	Da	uta .													
	Da	ita	Firma digitale del soggetto legittimato												

² In caso di imprese interessate da operazioni di fusione o acquisizione, indicare il nominativo dell'impresa che ha

beneficiato del contributo.

³ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)

DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell'amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000,00 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un'impresa agricola; (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 100.000,00 € nel caso di aiuti ad un'impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 20.000,00 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 316 del 21/2/2019)
- 30.000,00 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014, prima 875/2007)
- 500.000,00 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti "*de minimis*" di riferimento, nel limite triennale, rispettivamente, di 15.000,00 € e di 200.000,00 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000,00 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario – "Il concetto di impresa unica"

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni sequenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all'impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna "erogato a saldo" – l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.